

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI PROBLEMI SOCIALI

(Approvato con atto CC. 120/98 e modificato con atti CC 9/99 e 23/01)

Art. 1

Istituzione

1. Presso l'Amministrazione comunale di Agliana è costituita ai sensi dell'art. 28 dello Statuto la Consulta Comunale dei problemi sociali.

Art. 2

Compiti e poteri

1. La Consulta ha funzioni prevalentemente di supporto alla programmazione e il potere di formulare proposte alla Giunta e al Consiglio comunale con obbligo di esame da parte degli stessi.

2. In particolare, ha il compito di:

- a) contribuire alla programmazione annuale degli interventi sociali e alla loro verifica in un rapporto strutturato e non episodico fra Enti locali, Associazioni del volontariato, operatori del settore e altri soggetti portatori di rilevanti istanze sociali;
- b) esaminare i problemi normativi ed organizzativi in relazione alle attività del volontariato e degli altri soggetti anche in rapporto alle pubbliche istituzioni;
- c) avanzare proposte per la promozione e la sensibilizzazione del volontariato operante nel territorio comunale;
- d) attuare programmi di collaborazione e di scambio di esperienze fra le varie associazioni nei diversi ambiti di intervento;
- e) sollecitare positivamente gli enti pubblici preposti agli interventi sanitari ed assistenziali indirizzando l'attività al perseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi e dei progetti indicati dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.

Art. 3

Composizione

1. La Consulta è formata da n. 22 componenti di cui:

- a) n. 15 designati dalle associazioni di volontariato, tenendo conto delle rispettive materie di competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto;
- b) n. 7 designati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

2. La nomina della Consulta è di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 4

Organi

1. Sono organi della Consulta: il Presidente e l'Assemblea dei Rappresentanti.

2. L'Assemblea dei rappresentanti potrà articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro che affrontano problemi specifici secondo le proprie competenze ed esperienze.

Art. 5

Nomina e durata

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nel proprio seno.

2. Il Presidente è individuato dai soggetti di cui alla lett. a) del precedente art. 3 della Consulta.

3. Il Presidente non può essere pubblico amministratore.

4. L'Assemblea ha la durata dell'amministrazione che l'ha espressa e si rinnova con il Consiglio comunale.

Art. 6

Convocazione

1. L'Assemblea dei rappresentanti è convocata dal Presidente che può procedere a tale convocazione anche su richiesta di un solo membro della Consulta.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno almeno in corrispondenza dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

3. Alle riunioni della Consulta possono prendere parte rappresentanti della ASL n. 3.

Art. 7

Sostituzioni

1. I componenti della Consulta di cui alla lett. a) dell'art. 3 potranno essere sostituiti ogni qualvolta ritenuto opportuno e richiesto dalle rispettive associazioni o gruppi di appartenenza.
2. La designazione del sostituto sarà fatta secondo le modalità di cui all'art. 3.

Art. 8

Spese

1. Le spese di funzionamento fanno carico all'Amministrazione comunale la quale assicura anche la sede delle riunioni, un servizio di segreteria, le eventuali apparecchiature e strumenti necessari per l'espletamento delle funzioni di competenza.

Art. 9

Prima convocazione

1. Entro un mese dalla costituzione sarà convocata l'Assemblea a cura del Sindaco per la nomina del Presidente.

Art. 10

Modifiche

1. Il presente Regolamento può essere modificato ed integrato dal Consiglio comunale previo parere obbligatorio ma non vincolante da parte della Consulta.
2. Proposte di modifica possono essere presentate anche dalla Consulta.

Art. 11

Rinvio

1. Per il funzionamento degli Organi si fa rinvio alla disciplina prevista dal Regolamento del Consiglio in quanto applicabile e compatibile.
2. Si considera valida la seduta quando siano presenti almeno 9 componenti.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esame favorevole dell'organo di controllo regionale, è pubblicato, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto Comunale, all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.